



★ 0 0 0 2 5 3 2 6 4 6 ★

Alleg. 7

Al Commissario Sanità Regione Campania

Dr. Josef Polimeni

E.p.c. Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR

Al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della trasparenza Regione Campania

Commissione Trasparenza Regione Campania

Oggetto: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art.41 Trasparenza del Servizio Sanitario Regionale.

L'art.41 del decreto legislativo in oggetto prevede che le regioni includano il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

Al fine di attivare i dovuti controlli in merito, con la presente si chiede di conoscere quali indirizzi sono stati emanati da Codesta struttura Commissariale in merito agli obblighi di trasparenza delle strutture accreditate, all'uopo si trasmette in allegato riscontro a richiesta dell'ASL Napoli 3 sud già effettuata nel 2015, della Direzione Generale per la tutela della Salute della Regione Campania.

La responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Direttore UOC Relazioni con il Pubblico

Dr.ssa Angela Improta

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Antonietta Costantini

Responsabile Prevenzione della Corruzione

Tel.081/8490682-83 FAX 081/8490681

e-mail relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it

PEC relazionipubbliche@pec.aslnapoli3sud.it

territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43

Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Partenza
N. 0021884 del 10/03/2016 - 17:33



* 0 0 0 2 5 3 2 6 4 6 *

Al Commissario Sanità Regione Campania

Dr. Josef Polimeni

E,p.c. Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR

Al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della trasparenza Regione Campania

Commissione Trasparenza Regione Campania

Oggetto: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art.41 Trasparenza del Servizio Sanitario Regionale.

L'art.41 del decreto legislativo in oggetto prevede che le regioni includano il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

Al fine di attivare i dovuti controlli in merito, con la presente si chiede di conoscere quali indirizzi sono stati emanati da Codesta struttura Commissariale in merito agli obblighi di trasparenza delle strutture accreditate, all'uopo si trasmette in allegato riscontro a richiesta dell'ASL Napoli 3 sud già effettuata nel 2015, della Direzione Generale per la tutela della Salute della Regione Campania.

La responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Direttore UOC Relazioni con il Pubblico

Dr.ssa Angela Improta

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Antonietta Costantini

Responsabile Prevenzione della Corruzione

Tel.081/8490682-83 FAX 081/8490681

e-mail relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it

PEC relazionipubbliche@pec.aslnapoli3sud.it



Giunta Regionale della Campania
 Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
 Direzione Generale per la Tutela della Salute
 e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale

Prot. 2015. 0707210 21/10/2015 10.31

Atto: 0224 Direzione Generale Tutela del...

Dest.: ASL NA 3 SUD (EX ASL NA 3)

Classificazione: D.D. Fascicolo: 144 del 2015



AL DIRETTORE U.O.C.
 RELAZIONI CON IL PUBBLICO
 DOTT.SSA ANGELA IERROIA

ASL NAPOLI 3 SUD
 Il Comm. Straordinario
 Dott. Salvatore Panaro

22 OTT. 2015

Al Commissario Straordinario
 della ASL Napoli 3 Sud

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto del Presidente della
 Giunta Regionale della Campania

Al Responsabile Prevenzione Corruzione
 e Trasparenza della Regione Campania

Oggetto: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Art. 41 Trasparenza del Servizio Sanitario Regionale. Nota aziendale n. 93904 del 7.10.2015.

Si riscontra la nota in oggetto con la quale si chiede di conoscere gli indirizzi emanati in merito agli obblighi di trasparenza delle strutture accreditate, in ragione del fatto che l'art. 41 del decreto citato in oggetto prevede che le Regioni includano tra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie il rispetto di tali obblighi.

Si evidenzia, al riguardo, che i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie sono disciplinati dai Regolamenti n. 3/2006 e n. 41/2007 emanati dal Consiglio Regionale, nonché da successivi decreti commissariali, trattandosi di materia delegata dal Governo alla competenza del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro.

Per quanto su esposto, ogni integrazione alla disciplina attualmente in vigore postula necessariamente l'iniziativa e l'intervento del predetto Commissario ad Acta che, ad oggi, non risulta ancora nominato per la Regione Campania.

ASL NAPOLI 3 SUD
 Registro di Protocollo - Arrivo
 N. 0098611 del 21/10/2015 - 16:11



Il Direttore Generale
 Dott. Mario Vasco

Centro Direzionale - Isola C/3 - 80143 Napoli

del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
 - a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
 - b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie

territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43

Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e